MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE DA PARTE DI CONDUTTORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO

Art. 6

Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore

Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 e' comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Versione in vigore dal 14 settembre 2004, non più in vigore dal 13 novembre 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-accesso-alla-locazione-da-parte-di-conduttori/art-6-dichiarazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

irrevocabile-da-parte-del-conduttore/versione/0